

**Disposizione tecnica di funzionamento n. 04 rev.  
01 MTE**

(ai sensi dell'articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 e ss.mm.ii)

<b>Titolo</b>	<b>Prezzo di riferimento</b>
---------------	------------------------------

Riferimenti normativi	Articolo 88, comma 88.10, del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico
-----------------------	--

**Aggiornata in data .....**

## **1. Premessa**

Ai sensi dell'Articolo 88, comma 88.10 della Disciplina, al termine della fase di negoziazione continua il GME può determinare un prezzo di riferimento secondo le modalità definite nelle DTF.

## **2. Prezzo di riferimento**

Al termine della sessione il GME determina e pubblica per ciascun prodotto negoziato un prezzo di riferimento pari alla media, ponderata per le relative quantità, dei prezzi di tutti i contratti conclusi nella sessione.

Qualora, con riferimento ad un prodotto non sia stato concluso alcun contratto il prezzo di riferimento non viene determinato.